



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE "A. TOSI"
Viale Marconi, 60 - 26845 CODOGNO (LO)
Tel. 0377/32250 e-mail: lota010001@istruzione.it PEC: lota010001@pec.istruzione.it
Codice Ipa: istsc_lota010001 Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: UFM60Y C.F.: 82501880155
Sito internet: <https://agrariotosi.edu.it/>

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO

(REVISIONE 01 marzo e 16 marzo 2024)

Delibera del Consiglio d'Istituto n. 56 /01.03.2024

+ **appendice specifica per Convitto e Semiconvitto** *Delibera del Consiglio di Istituto n. 60 / 16.03.2024*

PREMESSA

Il D.Lgs. 6/2016 estende alla scuola italiana le norme che recepiscono la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e introduce regole più severe per i fumatori di sigarette.

Il presente Regolamento riprende quanto già attuato dal nostro istituto a partire dall'anno scolastico 2013/2014 e già rivisto nell'a.s. 2018/2019.

Con il presente Regolamento, che sarà oggetto di informativa effettuata dai Docenti e dal Dirigente Scolastico all'inizio di ogni anno scolastico, nonché con l'attuazione dei progetti di "Educazione alla salute", la Scuola si rende promotrice di ogni possibile iniziativa tesa ad evitare che si verifichi la violazione delle disposizioni previste dalla normativa antifumo da parte degli studenti; si precisa che se il divieto di fumo non viene rispettato da uno/a studente/ssa minorenni si considera in solido la famiglia quale responsabile del comportamento illecito del figlio o della figlia ravvisandosi una "colpa in educando".

Viste le dimensioni dell'Istituto, il presente Regolamento si applica nei seguenti ambienti:

- locali interni all'istituto (aule, laboratori, locali per attività motorie, corridoi, bagni);
- locali interni del Convitto (camere; bagni; docce; corridoi; mensa; cucina; locali gioco, studio e attività motorie; infermeria; locali riservati al personale: portineria, guardarobiera, stireria, spogliatoi, ...)
- locali interni dell'Azienda agraria (serra; tunnel; tutti i laboratori presenti: trasformazione dei prodotti, caseificio, idroponica, smielatura,; magazzino; officina; spogliatoi degli studenti e del personale; bagni; ...)
- spazi aperti di pertinenza all'istituto, al Convitto e all'azienda agraria: impianto sportivo; cortili; cotogneto; vigneto; aia; stalla; viali di accesso; ...)

1 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- Art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge 11/11/1975 n. 584;
- Circolare Min. San. 5/10/1976 n. 69;
- Legge 24 Novembre 1981, n. 689 – Modifiche al Sistema penale.

- Direttiva PCM 14/12/1995;
Circolare Min. San. 28/03/2001, n. 4;
- Legge 28/12/2001, n.448 art. 52, punto 20;
 - Legge 16/01/2003 n.3;
 - Art. 51 della L. 3 del 16/01/2003;
 - DPCM 23/12/2003;
 - Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004;
 - Accordo Stato – Regioni 16/12/2004;
 - Circolare 2/Sanità/2005 14/01/2005;
 - Circolare 3/Sanità/2005;
 - Legge finanziaria 2005 (incrementa del 10% le sanzioni precedenti)
 - Decreto Legislativo 81/2008;
 - Circolare Ministro della salute 09 settembre 2013 - Tutela della salute a scuola (Sono state approvate nel decreto legge le disposizioni contenute nel disegno di legge Lorenzin in materia di divieti di fumo negli ambienti chiusi e aperti, di pertinenza delle scuole di ogni ordine e grado. In particolare, sarà vietato fumare anche nei cortili, nei parcheggi, negli impianti sportivi di pertinenza delle scuole.)
 - Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, art. 4 comma 1 convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento del 8 Novembre 2013, n. 128 (All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.);

2 – FINALITA'

Il presente Regolamento è redatto con finalità educative e si prefigge di:

- a) tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, come sancito dall'art. 32 della Costituzione e dal Decreto legislativo n. 81/2008 (Testo Unico della Salute e della Sicurezza);
- b) prevenire l'abitudine di fumare;
- c) incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
- d) garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
- e) fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui;
- f) far rispettare il divieto di fumo, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica;
- g) promuovere attività educative di lotta al tabagismo, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute previsto nel Piano triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e dare visibilità alla politica contro il fumo adottata dall'istituzione scolastica.

3 – MODALITA' ORGANIZZATIVE PER L'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO A SCUOLA

3.1. Il Dirigente Scolastico, in attuazione della normativa:

- a. emana la disposizione che stabilisce il divieto di fumo, anche per le sigarette elettroniche, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto Scolastico;
- b. dispone l'installazione in tutti gli ambienti scolastici di apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili;

- c. individua i funzionari (docenti e personale ATA) incaricati di vigilare e di contestare le infrazioni al divieto di fumare;

3.2 Il personale scolastico (docenti, ATA, personale educativo), in attuazione della normativa:

- d. ha l'obbligo di vigilanza e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate;
- e. è tenuto a verbalizzare l'infrazione allo/a studente/ssa e ad altre figure presenti in istituto utilizzando i moduli allegati (allegato 1 per studenti minorenni; allegato 2 per studenti maggiorenni; allegato 3 per personale docente e ATA, genitori ed esterni presenti negli spazi interni ed esterni dell'Istituto);
- f. in caso di rifiuto dello/a studente/ssa a fornire le generalità o di allontanamento dello/a stesso/a, il personale deve cercare di identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora si riesca, sul verbale dovrà essere aggiunta la nota: "Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale";
- g. qualora il trasgressore sia conosciuto (dipendente o alunno) e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, il personale inserisce l'annotazione: "È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale";
- h. Il trasgressore deve firmare per conoscenza il verbale, soprattutto se ci sono sue dichiarazioni a verbale. In caso di rifiuto a farlo, in luogo della firma si scrive la nota: "Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo"

4 – SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL' APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

4.1. I responsabili preposti (quindi i funzionari incaricati a procedere alla contestazione dell'infrazione, alla verbalizzazione e alla comunicazione all'autorità competente), in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D. P. C. M. 14/12/1995, sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo.

4.2. È compito dei responsabili preposti:

- Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile: in tutti i luoghi ove vige il divieto quindi anche nelle aule, nei laboratori, nella palestra, nei bagni, nelle zone all'aperto.
- Vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.

4.3. I responsabili preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo vengono individuati dal Dirigente Scolastico nelle persone di: tutto il personale scolastico con compiti di sorveglianza e vigilanza sugli studenti

4.4. Tutto il personale docente ed ATA ha l'obbligo di rilevare eventuali violazioni. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella sorveglianza/vigilanza durante l'intervallo, anche all'esterno dell'edificio, e nei cambi di lezione.

4.5 I responsabili preposti incaricati restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico.

4.6 In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri e delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto.

5 – SANZIONI

5.1. Così come stabilito dall'art. 7 Legge 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28/12/2001, e dall'art. 10 Legge 689/1981, come modificato dall'art. 96 D.Lgs. 507/1999, i trasgressori

sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. Peraltro, in applicazione dell'art. 16 della Legge n. 689/1981, il pagamento viene previsto sempre con un importo pari al doppio del minimo, quindi pari a 55,00 € o 110,00 € in presenza di donna in gravidanza o minori di 12 anni.

- 5.3. Coloro che non fanno rispettare le singole disposizioni, vale a dire tutto il personale docente, educativo e ATA, preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 220,00 a € 2.200,00.
- 5.4. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- 5.5. La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti viene presa in considerazione dai Consigli di Classe nella valutazione del comportamento. In caso di recidiva, il Consiglio di Classe, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, può decidere l'applicazione di provvedimenti disciplinari in quanto violazione di un regolamento scolastico.

6 – PAGAMENTO CONTRAVVENZIONI

- 6.1. Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento della sanzione (nella forma più favorevole tra il doppio del minimo e 1/3 del massimo, come disposto dall'art. 16 della Legge n. 689/1981) entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di contestazione o della notificazione; si ricorda che gli importi base corrispondono a 55,00 € o 110,00 € in presenza di donna in gravidanza o minori di 12 anni.
- 6.2. Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e a quelle del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di € 440,00.
- 6.3. Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:
- a) in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 Codice tributo BIT e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – Istituto scolastico – Verbale N. ___ del ____);
 - b) direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio;
 - c) presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).
- 6.4. L'interessato dovrà far pervenire alla scuola, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. La scuola rilascerà una ricevuta all'interessato.

7 – PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

Contestazione e Notificazione

- 7.1. Nei casi di violazione del divieto, i responsabili preposti di cui all'art. 4 comma 3 del presente regolamento procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica.

Il verbale viene redatto in triplice copia: una per il trasgressore (consegnata o notificata), una per la scuola e una inviata al Prefetto, che è l' "autorità competente" di cui alla lettera b, del già ricordato articolo 4 della DPCM 14/12/95.

La compilazione del verbale va completata con la numerazione progressiva e con la personalizzazione con il timbro dell'Istituto.

- 7.2. In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R.
- 7.3. In caso di trasgressione della norma da parte di minore, il relativo verbale verrà notificato alla famiglia, con raccomandata AR o tramite PEC o tramite Registro elettronico, unitamente all'invio del modello F23 per il pagamento.
- 7.4. Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato può far pervenire all'Autorità competente, il Prefetto, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima.
- 7.5. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.
- 7.6. Al fine della più ampia informazione e sensibilizzazione in materia, il presente Regolamento dovrà essere pubblicizzato adeguatamente, anche attraverso apposita comunicazione alle famiglie.

8 – MODALITÀ ORGANIZZATIVE

I docenti responsabili dei progetti di "Educazione alla Salute" sono incaricati di coordinare, indirizzare e monitorare tutte le azioni che sul piano organizzativo, logistico, informativo e tecnico risultano indispensabili a rendere operativo il presente regolamento ed a segnalare al Consiglio d'Istituto eventuali proposte di modifiche o integrazioni.

9 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

10 – ENTRATA IN VIGORE

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, ad effetto immediato dopo la pubblicazione all'Albo, cessano di avere efficacia le disposizioni con esso incompatibili.

ALLEGATI:

1. VERBALE PER STUDENTI/ESSE MINORENNI
2. VERBALE PER STUDENTI/ESSE MAGGIORENNI
3. VERBALE PER ALTRE FIGURE (DIPENDENTI E NON) PRESENTI IN ISTITUTO O NELLE PERTINENZE DELLO STESSO
4. MODELLO F23

APPENDICE SPECIFICA PER GLI STUDENTI CONVITTORI e SEMICONVITTORI

Delibera del Consiglio di Istituto n. 60 / 16.03.2024

- Fatte salve tutte le norme e le indicazioni contenute nel Regolamento rivisto e deliberato in data 01 marzo 2024;
- Vista la permanenza degli studenti convittori e semiconvittori nella struttura del Convitto a partire dalla domenica sera di ogni settimana fino al venerdì alle ore 17:00;

SI STABILISCE CHE:

1. Gli studenti convittori e semiconvittori MAGGIORENNI possono accedere ad uno spazio appositamente costituito al di fuori delle pertinenze scolastiche e destinato al consumo di sigarette o sigarette elettroniche;
2. Lo spazio viene individuato in un'area in prossimità del deposito rifiuti monitorato dalle video camere di sorveglianza e protetto da un gazebo;
3. L'accesso allo spazio indicato negli articoli precedenti può avvenire SOLO nei seguenti orari:
 - a. Dalle ore 7:40 alle ore 7:50 (SOLO STUDENTI CONVITTORI)
 - b. Dalle ore 16:15 alle ore 16:30 (STUDENTI CONVITTORI E SEMICONVITTORI)
 - c. Dalle ore 21:00 alle ore 21:30
4. IL PERSONALE EDUCATIVO E ATA IN SERVIZIO NON PUO' FUMARE

**Ministero dell'Istruzione e del Merito**

ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE "A. TOSI"

Viale Marconi, 60 - 26845 CODOGNO (LO)

Tel. 0377/32250
Codice Ipa: istsc_lota010001e-mail: lota010001@istruzione.itPEC: lota010001@pec.istruzione.it

Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: UFM60Y

C.F.: 82501880155

Sito internet: <https://agrariotosi.edu.it/>Allegato 1 al REGOLAMENTO DIVIETO DI FUMO – verbale per studenti minorenni

Verbale nr. _____

Codogno, _____

Ai genitori dello studente _____ della
classe _____

COMUNICAZIONE ALLA FAMIGLIA INFRAZIONE DIVIETO DI FUMO

Nello spirito di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglia e di un costruttivo coinvolgimento della famiglia nel raggiungimento degli obiettivi di EDUCAZIONE ALLA SALUTE perseguiti dalla scuola, oltre che nel rispetto delle norme di Legge

SI COMUNICA

che il sottoscritto _____, in qualità di incaricato della vigilanza, accertamento e contestazione delle violazioni al divieto di fumo ha accertato che:

lo/a studente/ssa _____ della classe _____ nat.... a
_____ (.....) il _____ e residente a _____

(.....), via _____ n., identificato con documento valido di identità
_____ il giorno _____ alle ore

..... circa, nei locali/nelle pertinenze dell'ITAS "A. Tosi" Viale Marconi 58/60 – Codogno (LO), non ha rispettato le norme delle LEGGI e REGOLAMENTI SUL DIVIETO DI FUMO che proibiscono il fumo in ogni locale e/o area di pertinenza della Scuola.

Pertanto, come da Regolamento/norme di Legge, il trasgressore è sanzionato con multa di € _____ che potrà essere pagata con le modalità indicate in calce al presente verbale.

Inoltre, potrà essere destinatari... di eventuale provvedimento disciplinare (sentito il Consiglio di classe).

(eventualmente) Il trasgressore ha chiesto che sia inserita nel processo verbale la seguente dichiarazione:

.....

IL TRASGRESSORE

IL VERBALIZZANTE (personale docente, educativo, ATA)

AVVERTENZA:

A norma dell'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, è ammesso il pagamento della somma, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione. Il pagamento delle sanzioni amministrative è effettuato:

- In banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131 T, e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo) ed il codice ufficio (ITAS "A. Tosi" – Codogno (LO));
- Direttamente presso la tesoreria provinciale competente per territorio;
- Presso gli uffici postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo).

I destinatari del verbale di contestazione di violazione delle normative antifumo possono presentare ricorso avverso tale provvedimento, inviando una propria memoria difensiva all'autorità competente (il Prefetto di Lodi).


Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE "A. TOSI"

Viale Marconi, 60 - 26845 CODOGNO (LO)

 Tel. 0377/32250
 Codice Ipa: istsc_lota010001

 e-mail: lota010001@istruzione.it

 PEC: lota010001@pec.istruzione.it

Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: UFM60Y

C.F.: 82501880155

 Sito internet: <https://agrariotosi.edu.it/>
Allegato 2 al REGOLAMENTO DIVIETO DI FUMO – verbale per studenti maggiorenni

Verbale nr. _____

Codogno , _____

 Allo/a studente/ssa _____ della
 classe _____

Il sottoscritto _____, in qualità di incaricato della vigilanza, accertamento e contestazione delle violazioni al divieto di fumo ha accertato che:

lo/a studente/ssa _____ della classe _____ nat.... a
 _____ (.....) il _____ e residente a _____

(.....), via _____ n. _____, identificato con documento valido di identità
 _____ il giorno _____ alle ore

..... circa, nei locali/nelle pertinenze dell'ITAS "A. Tosi" Viale Marconi 58/60 – Codogno (LO), non ha rispettato le norme delle LEGGI e REGOLAMENTI SUL DIVIETO DI FUMO che proibiscono il fumo in ogni locale e/o area di pertinenza della Scuola.

Pertanto, come da Regolamento/norme di Legge, il trasgressore è sanzionato con multa di € _____ che potrà essere pagata con le modalità indicate in calce al presente verbale.

Inoltre, potrà essere destinatari... di eventuale provvedimento disciplinare (sentito il Consiglio di classe).

(eventualmente) Il trasgressore ha chiesto che sia inserita nel processo verbale la seguente dichiarazione:

.....

IL TRASGRESSORE

IL VERBALIZZANTE (personale docente, educativo, ATA)

AVVERTENZA:

A norma dell'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, è ammesso il pagamento della somma, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione. Il pagamento delle sanzioni amministrative è effettuato:

- In banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131 T, e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo) ed il codice ufficio (ITAS "A. Tosi" – Codogno (LO));
- Direttamente presso la tesoreria provinciale competente per territorio;
- Presso gli uffici postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo).

I destinatari del verbale di contestazione di violazione delle normative antifumo possono presentare ricorso avverso tale provvedimento, inviando una propria memoria difensiva all'autorità competente (il Prefetto di Lodi).

**Ministero dell'Istruzione e del Merito**

ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE "A. TOSI"

Viale Marconi, 60 - 26845 CODOGNO (LO)

Tel. 0377/32250
Codice Ipa: Istsc_lota010001e-mail: lota010001@istruzione.itPEC: lota010001@pec.istruzione.it

Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: UFM60Y

C.F.: 82501880155

Sito internet: <https://agrariotosi.edu.it/>

Allegato 3 al REGOLAMENTO DIVIETO DI FUMO – verbale per personale interno / figure esterne

Verbale nr. _____

Codogno, _____

Al/la sig/ra _____

Il sottoscritto _____, in qualità di incaricato della vigilanza, accertamento e contestazione delle violazioni al divieto di fumo ha accertato che:

il/la sig/ra _____ nat.... a _____ (.....) il _____ e residente a _____

(.....), via _____ n. _____, identificato con documento valido di identità _____ il giorno _____ alle ore _____

..... circa, nei locali/nelle pertinenze dell'ITAS "A. Tosi" Viale Marconi 58/60 – Codogno (LO), non ha rispettato le norme delle LEGGI e REGOLAMENTI SUL DIVIETO DI FUMO che proibiscono il fumo in ogni locale e/o area di pertinenza della Scuola.

Pertanto, come da Regolamento/norme di Legge, il trasgressore è sanzionato con multa di € _____ che potrà essere pagata con le modalità indicate in calce al presente verbale.

(eventualmente) Il trasgressore ha chiesto che sia inserita nel processo verbale la seguente dichiarazione:

.....

IL TRASGRESSORE

IL VERBALIZZANTE (personale docente, educativo, ATA)

AVVERTENZA:

A norma dell'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, è ammesso il pagamento della somma, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione. Il pagamento delle sanzioni amministrative è effettuato:

- In banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131 T, e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo) ed il codice ufficio (ITAS "A. Tosi" – Codogno (LO));
- Direttamente presso la tesoreria provinciale competente per territorio;
- Presso gli uffici postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo).

I destinatari del verbale di contestazione di violazione delle normative antifumo possono presentare ricorso avverso tale provvedimento, inviando una propria memoria difensiva all'autorità competente (il Prefetto di Lodi).